

Spett.le

.....

A seguito dell'aggiudicazione della gara europea CIG 6861007A14, trascriviamo qui di seguito le clausole contrattuali convenute e restiamo in attesa di una Vostra lettera recante la trascrizione integrale della presente, su Vostra carta intestata, sottoscritta dal rappresentante legale in ogni pagina, con firma leggibile apposta su timbro della società e completa degli allegati parimenti datati e sottoscritti in segno di completa accettazione.

## CONTRATTO

### PER IL SERVIZIO DI FONIA MOBILE E SERVIZI COLLEGATI

#### TRA

SACE S.p.a. (di seguito nominato, per brevità, anche "SACE"), con sede legale in Roma, Piazza Poli 37/42, capitale sociale Euro ..... (unico socio), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, C.F.e P. IVA 05804521002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Poli 37/42 in persona di .....

e

..... (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), con sede legale in ..... (.....), capitale sociale Euro ....., iscritta al Registro delle Imprese di .....al n. ...., P. IVA ....., in persona del Legale Rappresentante, .....

di seguito congiuntamente denominate le "Parti"

#### PREMESSO

- che SACE ha indetto una gara europea per l'affidamento del servizio di fonia mobile e servizi collegati (di seguito, per brevità, anche solo "Gara");
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica -; Allegato "II" – Offerta Tecnica -; Allegato "III" – Capitolato Tecnico – Allegato "IV" – Disciplinare e i suoi Allegati) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto per un importo pari ad euro ..... tramite Fideiussione Bancaria n ..... rilasciata da .....

Detta documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

##### Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente documento, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se ad esso non materialmente allegati.

Costituiscono, dunque, parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli allegati:

Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica;

Allegato "II" – Offerta Tecnica;

Allegato "III" – Capitolato Tecnico;

Allegato "IV" – Disciplinare e i suoi Allegati.

## **Articolo 2**

### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

Il presente Contratto è regolato in via gradata dalle clausole del presente Contratto e dai suoi Allegati, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per le Parti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

## **Articolo 3**

### **Oggetto del contratto**

SACE affida al Fornitore, che accetta, la prestazione del Servizio di fonia mobile e servizi collegati di seguito indicata da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e nell'Offerta Tecnica.

## **Articolo 4**

### **Durata**

Il presente Contratto acquista efficacia dalla data del Verbale di "Accettazione dei Servizi" di cui al successivo art. 8 e cesserà di produrre i suoi effetti decorsi 30 mesi.

In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

## **Articolo 5**

### **Referente del Fornitore**

Il Fornitore nomina quale Referente il dott. ....

Per parte sua SACE nomina quale proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto il dott. ....

## **Articolo 6**

### **Obbligazioni generali del Fornitore**

Il Servizio oggetto di Contratto deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti/funzionalità minimi di cui al Capitolato Tecnico (Allegato III) ovvero, ove migliorativi, nell'Offerta tecnica del Fornitore (Allegato II), da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dallo stesso Fornitore. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti minimi, SACE potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 12 ed agli Allegati del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli

adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

- all'imballaggio degli apparati e degli eventuali prodotti software eseguito con i materiali necessari, conforme alla norma in vigore a seconda della loro natura;
- al trasporto, al disimballo e alla collocazione degli apparati forniti nei locali di SACE
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori nonché ai connessi oneri assicurativi;
- allo sgombero e all'asporto a lavoro ultimato delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La rimozione dei residui di cui alla precedente lettera d) dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e di SACE.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei suoi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 12 ed agli Allegati del presente Contratto. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di SACE, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna a garantire gli stessi prezzi in caso di spostamento di sedi ovvero di nuove sedi, esclusi i costi di attivazione una tantum che saranno oggetto di separata quotazione economica che il fornitore si obbliga a presentare su richiesta di SACE.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i manuali d'uso del materiale fornito;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da SACE;
- comunicare tempestivamente a SACE, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell'eventuale nuovo Referente;
- qualora un'operazione di attivazione o installazione dovesse costituire causa di disservizio, provvedere al ripristino immediato della condizione preesistente;
- manlevare e tenere indenne SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione del Servizio, eventualmente da svolgersi presso gli uffici di SACE, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati preventivamente con SACE, tenendo conto e prendendo fin d'ora atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della SACE continueranno ad essere utilizzati dal personale delle medesime e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da SACE.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici di SACE nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire a SACE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da SACE.

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali; (b) prestare i servizi oggetto di Contratto nei luoghi che verranno indicati da SACE.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, SACE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **Articolo 7**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dai relativi Allegati le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, SACE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **Articolo 8**

##### **Accettazione dei Servizi**

Al termine delle operazioni di attivazione dei servizi di fonia da parte del Fornitore, SACE entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di attivazione di tutte le SIM procederà alle attività di verifica di detti servizi e, in caso di esito positivo, rilascerà un verbale di "Accettazione dei Servizi" oggetto della fornitura, e quindi titolo di inizio dell'erogazione dei servizi, salvo diverso accordo tra le parti sulla data di inizio dell'erogazione come previsto al paragrafo 9.5 del Capitolato Tecnico allegato al presente contratto.

#### **Articolo 9**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata, il Fornitore dichiara che il conto dedicato è intestato a.....presso ..... IBAN IT ..... sul quale sono delegati ad operare i soggetti indicati nell'offerta economica allegata al presente contratto.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare a SACE entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge 136/2010.

#### **Articolo 10 Garanzia**

Il Fornitore garantisce la piena proprietà degli apparati, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle eventuali licenze d'uso degli eventuali programmi software forniti e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Il Fornitore garantisce espressamente che gli apparati, i materiali e i supporti su cui sono caricati programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati che ne diminuiscono il valore e/o che li rendano inidonei anche solo parzialmente all'uso cui sono destinati.

Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato tecnico, nell'Offerta Tecnica e nei manuali d'uso e documentazione tecnica.

Il Fornitore garantisce che gli apparati e i componenti materiali utilizzati per l'installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo SACE restare estranea ai rapporti tra Fornitore e ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

Le Parti convengono che i termini di cui agli art. 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla Data di Accettazione dei Servizi di cui al precedente art. 8.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai comma precedenti, SACE, fermo restando il risarcimento dei danni, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **Articolo 11 Servizi di gestione, assistenza, manutenzione, monitoraggio e reporting**

Il servizio di gestione, assistenza manutenzione, monitoraggio e reporting è a completo carico del Fornitore senza alcun ulteriore onere per il SACE per l'intera durata del contratto, così come previsto nel Capitolato Tecnico e secondo i livelli di servizio richiesti.

#### **Articolo 12 Corrispettivi**

Il corrispettivo contrattuale globale onnicomprensivo per l'esecuzione del Servizio è pari ad euro .....(...../00) (Iva esclusa) come da offerta economica allegata.

Tutto il predetto corrispettivo si riferisce alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto al successivo comma.

**Articolo 13**  
**Fatturazione e Pagamenti**

La fatturazione del corrispettivo di cui al precedente articolo 12 comma 1 verrà effettuata su base bimestrale.

Le fatture saranno inviate via posta ordinaria e saranno intestate a SACE S.p.A. Piazza Poli, 37/42 00187 Roma. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento al n. d'ordine ..... e riportare il numero CIG 6861007A14.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico bancario o postale dedicato di cui all'art. 9 del presente Contratto.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a SACE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

**Articolo 14**  
**Penali**

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto, SACE potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico (§ 11) qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto da SACE al Fornitore.

In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a SACE nel termine massimo di giorni solari 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano presentate entro il termine dianzi indicato o siano ritenute non accoglibili da SACE, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate dall'inizio dell'inadempimento.

SACE potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati per le attività rese correttamente, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 15, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il recupero delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di SACE a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà di SACE di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

## **Articolo 15** **Cauzione definitiva**

A garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva in favore di SACE per un importo pari ad euro ..... mediante la stipula di una fideiussione bancaria con primario Istituto bancario.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione del presente Contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che SACE, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata opera nei confronti di SACE a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto, per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal nominato Contratto.

La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo modalità e termini di cui all'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che deve intendersi di seguito integralmente trascritto.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SACE.

In caso di mancato reintegro della cauzione nel termine di cui al precedente comma 6, ovvero qualora la cauzione non fosse prestata con le modalità sopra indicate, SACE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento dei relativi danni.

## **Articolo 16** **Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte di SACE di incamerare la cauzione ed agire per il risarcimento di tutti gli eventuali maggiori danni.

## **Articolo 17**

### **Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subfornitori o subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SACE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al SACE.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

## **Articolo 18**

### **Risoluzione**

In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. dalla SACE per porre fine all'inadempimento, la medesima SACE ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dalla SACE, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata A.R., oltre che nei casi di cui agli articoli 6 (Obbligazione generali del Fornitore); 7 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 8 (Accettazione dei Servizi); 9 (Tracciabilità dei flussi Finanziari); 10 (Garanzia); 13 (Fatturazione e pagamenti); 14 (Penali); 15 (Cauzione definitiva); 16 (Trasparenza); 17 (Riservatezza); 20 (Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa); 22 (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti); 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore); 29 (Codice Etico); anche nel caso in cui le penali applicate ai sensi dell'articolo 14 superino il 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo del presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione, la SACE ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della SACE di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

## **Articolo 19**

### **Recesso**

La SACE ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della SACE dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto e suoi Allegati, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La SACE potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal presente Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne il Fornitore medesimo delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della SACE.

#### **Articolo 20**

##### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della SACE o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

#### **Articolo 21**

##### **Subappalto**

E' ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.

#### **Articolo 22**

##### **Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Con riferimento alla cessione dei crediti il Fornitore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione scritta dei SACE.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, SACE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **Articolo 23**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la SACE dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della SACE una azione da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il SACE, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della SACE.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della SACE, la medesima SACE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 24**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla SACE per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **Articolo 25**

##### **Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la SACE sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Articolo 26**

##### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Il Fornitore assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/03 e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Decreto suddetto, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Fornitore terrà indenne SACE da qualsiasi danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa in conseguenza di proprie violazioni della succitata normativa.

#### **Articolo 27**

##### **Condizioni risolutive espresse**

Il Contratto è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi incluso il caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi.

In tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la SACE avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della SACE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**Articolo 28**  
**Clausola finale**

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto da parte della SACE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la stessa SACE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

**Articolo 29**  
**Codice Etico**

Il Fornitore dichiara di bene conoscere ed approvare in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico che SACE ha adottato nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga espressamente all'osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad essa applicabili.

Roma, .....

SACE S.p.A.

.....